Cassazione civile sez. I, 3/04/2026, n. 8319

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira A. - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22136/2024 R.G.

proposto da:

Go.Pe., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del legale rappresentante pro tempore,

- intimato -

avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Salerno n. 352/2024 depositata il 04/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026 dal Consigliere Rita Elvira A. Russo.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha proposto opposizione al decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Salerno emesso e notificato il 23/12/2023 per carenza di titolo abilitativo al soggiorno.

Il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo, tra l'altro, di essere non espellibile poiché che nel 2022 aveva presentato al Questore di Napoli istanza di protezione speciale, documentando forte radicamento in Italia; che in data 23/12/2023 aveva ricevuto contestuale rigetto della protezione speciale e decreto di espulsione, ma che in data 21/01/2024 aveva proposto ricorso al Tribunale di Napoli avverso il rigetto della protezione speciale e il Tribunale, aveva, con decreto del 22/01/2024, sospeso il rigetto della Questura. Il giudice di pace, respingendo il ricorso, sulla dedotta non espellibilità ha osservato che "alcuna situazione di maltrattamenti e/o pericolo risulta in atto nel paese di origine né è stata documentata dalla parte e

quindi la deduzione è caratterizzata dalla strumentalità con finalità dilatoria ed economica" e che il ricorrente ha "patito il rigetto della richiesta di Protezione Internazionale".

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. L'Avvocatura dello Stato non costituita tempestivamente per l'amministrazione intimata ha depositato istanza per la partecipazione all'eventuale discussione orale. Con ordinanza interlocutoria del 27 novembre 2025 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo poiché il secondo motivo del ricorso attinge le medesime questioni rimesse alla pubblica udienza con ordinanza n. 12445/2025 nel processo n. 11107/2024 R.G. e con ordinanza 12423/2025 nel processo n. 6955/2024 R.G. Dopo l'esito della predetta pubblica udienza è stata fissata per la trattazione dell'odierno processo l'adunanza camerale del 3 marzo 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta error in iudicando in relazione all'art.360, co.1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Con tale motivo, il ricorrente lamenta l'omessa valorizzazione degli elementi che, prodotti in primo grado in relazione al motivo n. 3, erano inerenti alla condizione di inespellibilità ex artt. 19, co.1 e 1.1, e 5, co.6, TUI, nonché 8 CEDU. In particolare, l'odierno ricorrente lamenta la carenza di autonoma valutazione sulla situazione del Paese alla luce di report accreditati, sul radicamento in Italia raggiunto dal ricorrente e documentato col deposito di certificato di scuola, contratti di lavoro e contratto di casa, argomentando che l'omesso esame di tali circostanze di fatto, vale a dire la situazione nel paese di origine e il radicamento raggiunto in Italia è rilevante perché fonte di violazione di legge e dell'obbligo di cooperazione istruttoria officiosa.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta error in iudicando in relazione all'art.360, co.1, n.5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione della pendenza del ricorso n.1117/2024 R.G. incardinato dall'odierno ricorrente ed avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di protezione speciale, nonché l'omesso esame della sospensione accordata dal Tribunale di Napoli con decreto del 22.1.2024.

3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente. Essi sono fondati per quanto di ragione.

3.1.- In tema di domanda di protezione internazionale presentata prima del decreto di espulsione, la giurisprudenza nazionale e sovranazionale è costante nel ritenere la nullità perché disposta nei conforti di soggetto non espellibile (Corte giust. UE, 30.5.2013, Arslan, in causa C-534/11 n. 32958 del 13/12/2019 n. 13891 del 22/05/2019 Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019), mentre la proposizione di una domanda di protezione dopo che il richiedente sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione non comporta la caducazione di quest'ultimo provvedimento, ma solo la sua ineseguibità sino a quando la procedura volta al riconoscimento della protezione non sia conclusa (Corte giust. UE, 15.2.2016 J.N., in causa C-601/15).

3.2.- In tema di domanda di protezione internazionale proposta dal richiedente asilo secondario e cioè dopo la notificazione del decreto di espulsione, questa Corte ha affermato con la sentenza n. 34155/2025 (relativa al processo RG 955/2024 di cui alla ordinanza interlocutoria) che nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa la eseguibilità, con la conseguenza che il giudice di pace dovrà verificare, prima di esaminare il merito, quale decisione definitiva abbia assunto la Commissione territoriale competente. Qualora avverso il provvedimento della Commissione territoriale venga proposta impugnazione innanzi al Tribunale competente con sospensione della sua efficacia esecutiva, il giudice di pace è tenuto ad attenderne l'esito, prima della decisione finale sulla validità ed efficacia del provvedimento espulsivo. Nella prosecuzione del processo, una volta concluso il giudizio innanzi al Tribunale, il giudice di pace, ove la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, valuterà se sussistono cause ostative alla espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della sua cognizione.

3.3- Con la successiva sentenza n. 2912/2026 (relativa all'altro processo citato nella ordinanza interlocutoria) questa Corte ha esteso il suddetto principio anche alla domanda di protezione speciale presentata dopo il decreto di espulsione, affermando che la protezione umanitaria, pur se ne viene mutato il nomen iuris, sicché oggi prende nome di protezione complementare o speciale, si riferisce a diritto umano fondamentale, dotato di tutela assoluta non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo e, ove ricorrano i presupposti per il suo riconoscimento, lo straniero non si può espellere. Ciò consente di concludere che anche in favore di colui che abbia chiesto la protezione speciale dopo il decreto di espulsione deve essere riconosciuta la garanzia processuale di un esame completo ed effettivo della causa di non espellibilità dedotta; e pertanto, nel caso in cui il Tribunale abbia sospeso la efficacia esecutiva del precedente diniego amministrativo, il giudice di pace, davanti al quale pende il giudizio di opposizione alla espulsione, dovrà attendere l'esito del relativo giudizio sulla protezione complementare prima di

concludere il procedimento. Ciò non già in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 25/2008, ma in virtù del combinato disposto degli artt.3 del D.Lgs. 251/2007 e 19 del D.Lgs. 286/1998, in quanto è in corso di accertamento, con una previa valutazione positiva sul fumus, la sussistenza della causa di non espellibilità ovvero di quei gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine.

4.- Questo ultimo principio deve applicarsi (a maggior ragione) anche al caso di specie poiché la domanda di protezione speciale è stata presentata prima del decreto di espulsione ed è stata sospesa la efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto da parte del Tribunale.

Ha pertanto errato il giudice di pace a respingere l'opposizione all'espulsione sul presupposto che il soggetto avesse "patito il rigetto della domanda di protezione internazionale" dal momento che la domanda di protezione nazionale (e non internazionale) era ancora pendente al momento in cui il giudice di pace ha assunto la decisione, vi era stata una positiva valutazione sul fumus manifestata attraverso il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del rigetto ed era in corso di accertamento da parte del giudice competente la sussistenza di una causa di non espellibilità, ex art .19 e 5 comma 6 TUI, su una domanda previamente presentata.

Ne consegue in accoglimento per quanto di ragione del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice di pace di Salerno in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la ordinanza impugnata e rinvia al giudice di pace di Salerno in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso provvedimento impugnato per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2026.